

ESEF in breve

L'articolo 4, paragrafo 7, della Direttiva 2004/109/CE (come modificata dalla Direttiva 2013/50/UE), prevede che «a decorrere dal 1° gennaio 2020 tutte le relazioni finanziarie annuali sono predisposte in un formato elettronico unico di comunicazione».

A seguito della delega contenuta nel medesimo articolo, la Commissione europea ha, quindi, adottato – sulla base delle norme tecniche di regolamentazione predisposte dall'ESMA – il Regolamento delegato (UE) 2019/815, al fine di agevolare la comunicazione delle informazioni e favorire l'accessibilità, l'analisi e la comparabilità delle informazioni contenute nelle relazioni finanziarie annuali.



Nell'ambito delle misure previste dal Capital Markets Recovery package, è stata prevista la possibilità per gli Stati membri di optare per il rinvio al 1° gennaio 2021 dell'entrata in vigore delle previsioni del Regolamento Delegato (UE) 2019/815.

L'Italia ha esercitato l'opzione sul posticipo e ha effettuato la notifica alla Commissione europea in data 2 marzo 2021 (legge 26 febbraio 2021, n. 21, di conversione del decreto c.d. Milleproroghe, n. 183/2020).

Alla luce della normativa vigente, dall'esercizio finanziario avente inizio il 1° gennaio 2021 o in data successiva, gli emittenti dovranno redigere la loro relazione finanziaria annuale in formato XHTML.

Relativamente gli obblighi di marcatura gli adempimenti sono schematizzabili nel seguente modo:

	<i>Bilanci consolidati IFRS</i>	<i>Bilanci separati</i>	<i>Bilanci con principi di Paesi terzi</i>
<i>Schemi di bilancio (primary financial statements)</i>	obbligatoria dal 2021	volontaria (se lo Stato membro fornisce la tassonomia)	vietata
<i>Marcatura in blocco delle note</i>	obbligatoria dal 2022		
<i>Marcatura dettagliata delle note</i>	volontaria		

Si precisa che dall'esercizio finanziario avente inizio il 1° gennaio 2021 o in data successiva gli emittenti dovranno, altresì, marcare alcune informazioni di carattere anagrafico indicate nella tabella 1 dell'Allegato II del Regolamento delegato (UE) 2019/815.